

Surrogata all'italiana legalizzazione per sentenza

MARCELLO PALMIERI

Da una parte c'è la Corte di Cassazione, la massima magistratura italiana, con il suo "no" alla maternità surrogata. Dall'altra affiorano sempre più tribunali, sparsi qua e là, che stanno continuando ad assolvere chi si è recato all'estero per affittare un utero e generare così un bimbo. Morale: sul punto è cortocircuito giuridico.

La Suprema Corte, per motivare la sua contrarietà a questa pratica, ha appena richiamato tali e quali diverse norme. Prima di tutto, quella del Codice civile per cui «madre è colei che partorisce». Subito dopo, la legge 40 del 2004 che «contiene un espresso divieto – ha ricordato con sentenza depositata l'11 novembre – rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità». Un divieto ribadito anche dalla Corte Costituzionale, quando in aprile ha invece rimosso quello relativo alla fecondazione eterologa. Ragionando su questi principi, il Palazzaccio ha tirato una prima conclusione: dal momento che le sanzioni penali sono

poste «a presidio di beni giuridici fondamentali», il fatto che il legislatore abbia definito la maternità surrogata come reato significa che ha ritenuto irrinunciabile il suo divieto. Così, qualificandolo giuridicamente, la Suprema Corte è giunta a definirlo «certamente di ordine pubblico». E subito gli ha dato un contenuto: «Vengono qui in rilievo la dignità umana della gestante e l'istituto dell'adozione – si legge ancora nella sentenza –, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in conflitto».

Non solo. A chi aveva sostenuto che il mancato riconoscimento della genitorialità a carico della coppia "committente" si sarebbe posto in contrasto con «la tutela del supremo interesse del minore», ha risposto che tale interesse si realizza «proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce» e «affidando all'istituto dell'adozione» l'unica «genitorialità disgiunta dal legame biologico». La ragione è semplice: in tal modo, l'essere padre o madre è definito dalla legge. E non dal «semplice accordo delle parti». Il tutto per la vera salva-

guardia del piccolo.

Eppure sia prima che dopo questa sentenza quasi tutti gli organi giudicanti di primo grado si sono pronunciati e si stanno pronunciando in altro senso. E con argomentazioni decisamente più "creative". L'altro giorno, per esempio, il tribunale di Varese ha assolto una coppia che aveva ottenuto due gemelli in Ucraina con utero in affitto (e patrimonio genetico dell'uomo) sostenendo che «la tutela dell'identità del minore non si pone in aperto contrasto con nessuna norma di legge». Ma già il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 13 gennaio, aveva fatto lo stesso seppure con motivazioni diverse. E attenzione: tralasciando di citare le norme vigenti in materia, ma affermando da una parte che «il concetto di genitorialità» dovesse essere «incentrato sull'assunzione di responsabilità», dall'altra che il diritto fosse chiamato a «fornire risposte giuridiche adeguate allo sviluppo scientifico». A quanto pare, disapplicando leggi esistenti, e applicandone altre inesistenti.

